

GIORNALE DEL DIPARTIMENTO DELL' ARNO – N.32 –  
14 Marzo 1812  
(Contro i polizzini della Comunione)

GRANDUCATO DI TOSCANA  
Firenze 13. marzo

*In data del dì 9. dello scorso mese di febbraio, il Sig. Director Generale della Polizia di Toscana, ha fatto pervenire ai Sig. Maires della Città, e principali Comuni del Gran-Ducato, la seguente*

CIRCOLARE

Sono informato, Sig. *Maire*, che in Toscana esiste un abuso, tanto contrario alle Leggi dell'Impero, quanto opposto al rispetto dovuto alla Religion Cattolica che noi professiamo.

Questo abuso consiste nei *Biglietti di Comunione* che nella Quaresima, i Parrochi vanno portando di casa in casa, e che consegnano indistintamente ai buoni, non meno che ai cattivi Cristiani, per obbligare ad accostarsi alla Sacra Mensa, quelli stessi che ne sono più indegni.

I Parrochi ignorano senza dubbio il detestabil commercio, che spesso si è fatto di simili biglietti.

Tra quelli che li ricevono, alcuni per far nascostamente passare i loro biglietti alla Sacra Mensa, pagano dei *Comunicanti*; e quindi l'impostura si stabilisce in un'atto [sic], forse, il più sacro della Vita Cristiana.

Altri poi fanno anco di peggio: temono costoro di vedersi iscritti su delle liste, che gli sembrano pericolose, sebbene sieno in oggi tenute nelle sagrestie, e non più affisse, come una volta alle porte delle Chiese. E per sottrarsi a tale inconveniente, si accostano Eglino stessi alla Sacra Mensa, quando senza essersi confessati, e quando senza aver ottenuta l'assoluzione: si rendono in tal guisa colpevoli di sacrilegio, piuttosto che ritenere i biglietti che non possono diversamente rendere ai loro Parrochi.

È necessario di preservare i Fedeli da simili scandali; e la Religion, da tali profanazioni.

La prego, quindi, o Signore, di chiamare a se, nel giorno medesimo in cui avrà ricevuta la presente, tutti i Parrochi di codesta Città; e di dichiararli che resta ad essi proibito di distribuire d'ora innanzi *alcun biglietto di Comunione*.

Si compiaccia pertanto di indurli a far bruciare i biglietti di tal sorta che avessero già fatti stampare o manoscrivere, onde non si possano spargere senza che essi lo sappiano, e loro malgrado.

Sarà pure util cosa il proibire agli stampatori della città (se ve ne sono) di stamparne in avvenire, sotto pena di confisca, e altre pene conformi alle leggi.

Soggiunga inoltre ai Parrochi, che quelle chiese nelle quali fosse provato che sieno stati ricevuti, nel tempo Pasquale, simili Biglietti, potrebbero (dietro l'Autorizzazione dell'Autorità superiore) esser chiuse.

Del rimanente, si compiaccia di fare osservare ai Parrochi medesimi, che quando lo reputino conveniente, possono trasferirsi in casa dei loro popolani, per invitarli, a voce ed in nome della Chiesa, ad adempire ai loro doveri Pasquali, ma con espressa inibizione di rimettere ad essi dei biglietti di Comunione, e altri di equal natura.

Esponendo a ciascuno di essi la presente lettera, ella mi farà cosa grata di spiegarne a' medesimi lo spirito in modo da prevenire ogni falsa interpretazione, e far loro comprendere, che questa soppressione di biglietti, tanto inconvenienti, è in se stessa un'omaggio [sic] reso alla

Religione, la quale vuole dover tutto alla convinzione e alla Grazia, ma nulla alla forza o ad una violenza di cui i suoi nemici sanno formare un'arma contro la religione medesima.

Importa che i Parrochi sappiano che dal momento in cui avranno avuta da lei partecipazione della presente, l'Ordine che Essa contiene, è obbligatorio per ciascuno di essi... Gradisca, signor *Maire*, l'espressione dei miei distinti sentimenti.

*Firm.* P. LAGARDE.

Niente prova meglio lo spirito savio ed illuminato che anima il Clero di Toscana, quanto la premura e l'interesse con cui i Curati ai quali i Signori Vescovi ne hanno dato l'esempio, hanno accolte ed eseguite le disposizioni delle quali questa *Circolare* indica gl'importanti motivi.

Per parte di essi non è stata fatta veruna osservazione, fuori di quella di dichiarare, che i loro voti avevano prevenuto l'ordine che era stato dato. In conseguenza, per distruggere in un istante un vero scandalo tanto religioso quanto politico, è servito di indicarlo ai Signori *Maires*, il di cui zelo, come va sempre segnalandosi in tutto ciò che è utile, si è per dimostrato in questa circostanza

*Il Signor Maire di questa Città, Conte dell'Impero ec.*

Fa noto, e manifesto al Pubblico, come in virtù dell'autorizzazione ricevuta dal Sig. Prefetto del Dipartimento dell'Arno la mattina del dì 26 Marzo corrente a ore 11 saranno esposti al pubblico Incanto i seguenti Stabili di proprietà della Comune di Firenze per affittarsi, o appigionarsi per tre, sei, o nove anni da incominciare dal 1 Maggio prossimo a venire, da rilasciarsi, ed aggiudicarsi al maggiore, e migliore offerente, con le seguenti condizioni.

- I. Che l'Affittuario deva pagare anticipatamente in mano del Cassiere Municipale un semestre dell'affitto, o pigione, e così sempre di semestre in semestre, o sivero dare idonea cauzione nell'atto dell'aggiudicazione.
- II. Che debba mantenere, e conservare detti stabili da buon pigionale, con fare tutte quelle riparazioni locative, che sono di stile a forma delle veglianti Leggi, e la Comune non sarà tenuta, che a quelle riparazioni, che sono proprie del Padrone diretto.
- III. Non potrà l'affittuario sullogare ad altri detti stabili senza espressa licenza del *Maire*, e ne sarà sempre il debitore principale della pigione dovuta alla Comune.
- IV. Tutte le spese di Affissi, Incanti, Aggiudicazione, e diritto di Registrazione saranno a carico dell'Aggiudicatario.

*Descrizione degli Stabili da affittarsi*

Una Bottega posta in via Borgo Palazzo sull'annua pigione di.....fr. 52.92

Un Magazzino posto presso il Monte Comune sull'annua pigione....." 106. –

Una Casa posta in via nell'Agnolo segnata di n. 7406. sull'annua pigione di....." 168. –

Dal Palazzo della Comune di Firenze li 12 Marzo 1812.

*Il Maire* E. PUCCI

MINISTERO DEL TESORO IMPERIALE

Pagamenti del debito pubblico da effettuarsi alla Cassa del Pagatore alla 29ma. Divisione Militare dal di 16. al di 17. Marzo corrente.

4. Trimestre 1811.

*Pensioni ecclesiastiche.*

16.)

A tutti i numeri.

17.)

*Modigliana 9 Marzo.*

Con piacere si è inteso che S.M.I. e R. l'Augusto nostro Signore con suo veneratissimo Decreto del dì 23 gennajo si è degnata di rilasciare in dono alla Città di Modigliana i due vasti conventi della SS. Trinità, e di S. Maddalena per stabilirci la nuova sotto Prefettura, ed il Tribunale di prima Istanza, ordinando, che siano fatte nei detti locali le riparazioni occorrenti, per renderli capaci dell'uso al quale sono destinati. Si fanno attualmente i disegni, e perizie per la comandata riduzione.

GIORNALE DEL DIPARTIMENTO DELL' ARNO – N. 12 –  
28 Gennaio 1812

GRANDUCATO DI TOSCANA

*Firenze 27 Gennaio*

Il Vescovo di Arezzo animato sempre da quello spirito Evangelico per cui in ogni tempo si è reso ammirabile, e caro al gregge che gli è stato dato in custodia che ha diretto con zelo, e sollecitudine a' Parochi della sua Diocesi una Circolare all'oggetto di esortare i Coscritti del 1812 all'obbedienza, all'amore, alla fedeltà, e al rispetto che Iddio, e la Chiesa impongono a' popoli verso il proprio Sovrano.

Questo prelato che sa quanta fiducia, e quanto coraggio inspira la Religione nell'animo di coloro, che dalla Provvidenza sono scelti a difendere i Sacri diritti del Trono, e del Monarca, raccomanda ai Parochi d'istruire, confortare, e dirigere i Coscritti nelle vie dell'onore, e dell'obbedienza, e di allontanare da essi, e dalle loro famiglie quello spirito turbolento, e insubordinato che potrebbe gettarli in un'abisso di mali irreparabili.

Egli dice infine che affidato alla purità de' sentimenti, alla sana dottrina, e allo zelo che hanno dimostrato anche in passato questi buoni Pastori si ripromette per veder per mezzo di essi respirare nelle famiglie la pace, e la tranquillità, e coronati i suoi voti pel bene universale de' Popoli, e per la sicurezza dello Stato.

# GIORNALE DEL DIPARTIMENTO DELL' ARNO – N. 14

1 Febbraio 1812

(Decreto soppressione 13 settem. 1810)

## GRANDUCATO DI TOSCANA

*Firenze 31 Gennaio*

È stato pubblicato il seguente Decreto Imperiale dato dal palazzo delle Tuileries il 9. gennaio 1812

NAPOLEONE IMPER DE' FRANCESI, RE D'ITALIA ec ec.

Sul rapporto del nostro Ministro delle finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art. I. Tutti i Religiosi e Religiose de' conventi soppressi dai nostri Decreti de' 13 settembre 1810, nei dipartimenti al di là delle Alpi, riceveranno a titolo di soccorso provvisorio ed' acconto, un secondo semestre della pensione alla quale sarà stato riconosciuto che essi hanno diritto, secondo gli stati di liquidazione provvisoria compilati dai Prefetti dei detti Dipartimenti.

- 2 Il pagamento di questo semestre sarà effettuato dalle Casse dell'Amministrazione del Registro e del Demanio, su i mandati dei Prefetti dei Dipartimenti ne' quali risiedono i Religiosi e Religiose soppressi. – I Prefetti non potranno rilasciare dei mandati che ai Religiosi che avranno giustificato d'aver prestato avanti il primo maggio 1811 il prescritto giuramento d'obbedienza e fedeltà alla propria persona. – Non potranno di più esser rilasciati dei mandati ai Religiosi forestieri, che non proveranno in modo autentico d'aver soggiornato nei Conventi del Paese ove sono stati soppressi, durante lo spazio del tempo richiesto per essere ammesso al godimento della pensione, il quale è di 18 anni (al 20 pratile anno 13) per i già stati di Parma, e di 10 anni al primo maggio 1808 per la già Toscana
- 3 Ogni mandato rilasciato in esecuzione del presente decreto dovrà essere accompagnato dal Certificato di vita del Religioso o della Religiosa, ch'egli riguarderà; e comprenderà la indicazione della sua qualità in Religione, e del paese di sua nascita: farà ancora menzione, riguardo ai Religiosi, ch'essi hanno prodotto le giustificazioni enunciate nell'art. 2 precedente
- 4 Il nostro ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

*Firmato ec.*

GIORNALE DEL DIPARTIMENTO DELL' ARNO – N. 17 –

a. 1812

(Indulto del vescovo per Quaresima)

S. E. il Sig. Conte Antonio Eustachio Osmond, Ufficiale della Legion d'Onore, Vescovo di Nancy, nominato Arcivescovo di Firenze, e vacante la Sede, Amministratore Capitolare della Città e Diocesi, ha pubblicato l'Indulto per la prossima Quaresima. Rammentando al Clero ed a' Fedeli i giorni di Penitenza e d'Orazione, ed invitando tutti a profittare de' medesimi, permette a tutti, di qualunque stato essi siano l'uso delle uova e latticini per il corso di tutta la Quaresima, eccettuato il Venerdì della settimana Santa. Permette pure l'uso delle carni due volte il giorno nelle Domeniche ed una sola volta il giorno in tutti i lunedì, martedì, e giovedì di ciascuna settimana dal primo giovedì infino al lunedì della settimana Santa inclusive, eccettuato il secondo lunedì; e senza sciogliere dall'obbligo del digiuno, o sia dall'unica comestione quelli che vi sono costretti dalle regole della Chiesa ec.

(Soppressione)

Il N. 414 contiene i seguenti Decreti.

N. 7590. Soppressione delle Corporazioni di Religiosi e Religiose e degli Ordini Monastici che esistono in diversi Dipartimenti riuniti.

*Il Segretario Generale*  
D' AMOL(?)EUX.

GIORNALE DEL DIPARTIMENTO DELL' ARNO – N. 34 –  
19 Marzo 1812

GRANDUCATO DI TOSCANA

*Firenze 18. Marzo*

Sabato scorso nella Chiesa di S. Gio. Battista, dall' Illustriss e Rmo. Sig. Conte d' Osmond Vescovo di Nancy, nominato nostro Arcivescovo, ed Amministratore Capitolare, fu tenuta la generale sacra Ordinazione per la nostra Diocesi. Questa imponente funzione, di cui già da molti anni il pubblico non ne aveva osservato i sacri riti, fu celebrata con quella dignitosa gravità atta da se sola ad ispirare negli astanti la più profonda venerazione per le misteriose sacre cerimonie; ed i fedeli ne restarono sommamente edificati.